



IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 Luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua la platea dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo indicato nel precedente capoverso;

VISTO l'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale "a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro" a valere sul predetto Fondo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'articolo 1, comma 495, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, nei termini fissati, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale a decorrere dall'anno 2020 le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2020, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze - registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri al n. 354, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2021 - con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al suindicato decreto, sono state ripartite, per l'annualità 2020, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto:

	A	B	C	D (B x C)
	N. LSU FSOF AL 14/7/2020	N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE - 2020	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
BASILICATA	65	41	9.296,22	381.145,02
CALABRIA	1.935	1.735	9.296,22	16.128.941,70
CAMPANIA	2.983	2.485	9.296,22	23.101.106,70
PUGLIA	539	333	9.296,22	3.095.641,26
TOTALE	5.522	4.594	9.296,22	42.706.834,68

VISTA la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia del 18 novembre 2021 con la quale sono state assegnate alla medesima Regione le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per complessivi euro 3.095.641,26 (tremilioninovecentacinquemilaseicentoquarantuno/26) destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 333 lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nel bacino di pertinenza della suddetta Regione alla data del 14 luglio 2020, per i quali sono state presentate istanze ammissibili ai fini del riparto;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 37-ter secondo cui per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, è espressa dall'organo commissariale;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2020 - registrato dalla Corte dei Conti il 2 marzo 2020 al n. 308 - con il quale è stato conferito alla dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 gennaio 2021 - registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con visto di regolarità n. 26 del 26 gennaio 2021 - di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2021 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa,

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia del 18 novembre 2021 - parte integrante del presente provvedimento - con la quale, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2020, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze - recante il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - sono state assegnate alla medesima Regione complessivamente euro 3.095.641,26 (tremilioninovanacinquemilaseicentoquarantuno/26) e sono state disciplinate le modalità di trasferimento di tali risorse.

Articolo 2

La somma di cui al precedente articolo 1 graverà sul capitolo 2230 - PG 5 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'efficacia del presente decreto, firmato digitalmente, è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet www.lavoro.gov.it.

F.to Agnese De Luca

AB

Registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF – DRGS) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con visto di regolarità contabile numero 392 del 9 dicembre 2021

Registrato dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali) al numero 3026 del 14 dicembre 2021